



11.06.2013

AUDITORIUM REGIONE F.V.G. UDINE

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

**DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO
DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA
NORMATIVA**

Elisabetta Bombardieri

Insiel S.p.A.


Udine, 11 giugno 2013



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Evoluzione della normativa

Fonte: P. Ridolfi – «Il nuovo codice dell'amministrazione digitale» – collana mirigrafie SI AV ACADEMY



Documenti analogici e digitali

Documento Analogico



- E' un oggetto materiale



- E' originale



- Può essere sottoscritto con firma autografa

Documento Informatico



- E' un oggetto "quasi" immateriale




- Ogni duplicato è un originale



- Può essere firmato digitalmente

Documento informatico ed analogico

Definizioni (CAD Capo I, Sezione I Art.1 Definizioni)




- *Documento Informatico*: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (lettera p)



- *Documento Analogico*: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (lettera p-bis)

Tipologia di firme elettroniche



+ forte

- **Firma elettronica:** l'insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzata come metodo di autenticazione (CAD Dlgs 235/10 Capo 1, sez.1 art.1 lett. q)
- **Firma elettronica avanzata:** l'insieme di dati allegati o connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento, che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (CAD Dlgs 235/10 Capo 1, sez.1 art.1 lett. q-bis)
- **Firma elettronica qualificata:** la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (CAD Dlgs 235/10 Capo 1, sez.1 art.1 lett. r)
- **Firma digitale:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o insieme di documenti informatici (CAD Dlgs 235/10 Capo 1, sez.1 art.1 lett. s)

Efficacia dei documenti informatici

Tipo documento

- Documento Informatico non sottoscritto
- Documento Informatico sottoscritto con firma digitale il cui certificato è revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione (art.21 comma 3 CAD)
- Documento Informatico sottoscritto con firma digitale




Efficacia probatoria

- Ha efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c. «Riproduzioni meccaniche» (art. 10 TUDA)
- Ha efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c. «Riproduzioni meccaniche» (art. 10 TUDA)
- Ha efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. «Efficacia della scrittura privata», il dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare (art. 21, comma 2 CAD)



+ efficace

Efficacia probatoria dei documenti sottoscritti



DPCM 22 febbraio 2013

Obblighi: il titolare della coppia di chiavi

Art. 8 comma 5

- a) assicura la custodia del dispositivo sicuro per la generazione della firma ...
- b) conserva le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo...
- c) richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi sicuri.... inutilizzabili o di cui abbia perduto il possesso o il controllo esclusivo;
- d) ...mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilità di almeno uno dei dati per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale;
- e) richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi sicuri...qualora abbia il ragionevole dubbio che essi possano essere usati da altri.

DPCM 22 febbraio 2013

Caratteristiche oggettive del documento sottoscritto

- Qualità
- Sicurezza
- Integrità
- Immodificabilità

Art. 4 comma 3

Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall'art. 21, comma 2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

DPCM 22 febbraio 2013

Caratteristiche delle soluzioni firma elettronica avanzata:

Art. 56

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:
 - a) l'identificazione del firmatario del documento;
 - b) la connessione univoca della firma al firmatario;
 - c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
 - d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
 - e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
 - f) l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a);
 - g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
 - h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
2. La firma elettronica avanzata generata in violazione di quanto disposto da una o più disposizioni ...del comma 1, non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 20, comma 1-bis , e 21, comma 2, del Codice.

DPCM 22 febbraio 2013

Limiti d'uso della firma elettronica avanzata:

Art. 60 comma 1

1. La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle ...regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a).

Art. 55 comma 2 lettera a

- a) coloro che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti di cui....

DPCM 22 febbraio 2013

Soluzioni di firma elettronica avanzata:


Art. 61 commi 1 e 2

1. L'invio tramite Posta Elettronica Certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c -bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della Posta Elettronica Certificata » sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche.
2. L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe) , del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del Codice.

Firma elettronica e marca temporale




FIRMA ELETTRONICA
(almeno avanzata)



Identificazione univoca del
firmatario



MARCA TEMPORALE



Identificazione certa di data e
ora


Marca temporale



- Una marca temporale, rilasciata da una *Certification Authority* accreditata, consente di attribuire una data ed un'ora certe
- Una marca temporale, apposta ad un documento informatico, ne estende la validità sino alla scadenza della marca


Garanzia di legalità nel tempo

Certificati di firma



Scadono

Marche temporali




Scadono



E' necessario un processo per garantire nel tempo la validità
legale dei documenti informatici

**La conservazione a norma dei documenti garantisce la legalità
nel tempo**

Ricapitolando...Validità nel tempo



ART. 62 comma 1 DPCM 22 febbraio 2013 Valore della firma digitale nel tempo

Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.

DPCM 22 febbraio 2013

Riferimenti temporali opponibili a terzi:

Art. 41 commi 1 e 4

1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice.

....

4. Costituiscono inoltre validazione temporale:

- a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo...
- b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti...
- c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice;
- d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale....

Sistema di conservazione

CAD Art. 44 comma 1

Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:

- a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- b) l'integrità del documento
- c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari
- d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato *B* a tale decreto

Interdisciplinarietà: 3 figure importanti

CAD Art. 44 comma 1-bis

Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art.29 del Dlgs 30 giugno 2002, n. 196 e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'art. 61 DPR 445 28 dicembre 2000, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.



- Responsabile della conservazione
- Responsabile del trattamento dei dati personali
- Responsabile della gestione dei flussi documentali

La conservazione: possibili scenari

- Servizio in proprio
 - L'Ente provvede a predisporre un proprio sistema di conservazione
- Servizio in *outsourcing*
 - L'Ente affida in tutto o in parte ad un soggetto esterno la conservazione a norma dei documenti (Deliberazione n. 11 del 19 febbraio 2004 del CNIPA - ora Agenzia per l'Italia Digitale - al comma 3, art. 5)
 - La Regione FVG mette a disposizione degli Enti il servizio di conservazione a norma. Ruoli e responsabilità vengono definiti in appositi disciplinari sottoscritti dalle parti

Accreditamento

Insiel ha intrapreso il percorso di Accreditamento quali Conservatori a norma ai sensi dell'art. 44-bis del Dlgs 82/2005 e s.m.i (Dlgs 235/2010)

- 02/2011 Primi passi verso l'accREDITamento
- 03/2011 Raccolta informazioni sui requisiti
- 04/2011 Predisposizione documentazione per la presentazione della domanda
- 06/2011 Invio documentazione a studio legale
- 07/2011 Verifiche ed integrazioni della documentazione
- 08/2011 Domanda di accreditamento recapitata a DigitPA
- 11/2011 Scaduti i 90 gg....
- 02/2012 DigitPA prende tempo con tutti gli operatori

..... Siamo in attesa dei DPCM



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Collaborazioni, associazioni, tavoli di lavoro



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER OPERATORI E RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE



Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici